



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 147 del 12/11/2015

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UFFICIO ATTIVITA' ESTRATTIVE 2 novembre 2015, n. 401

L.R. 44/75 - Trasferimento della concessione mineraria, rilasciata con Determina n. 30 del 16.03.2000, per lo sfruttamento di acqua minerale dalla sorgente denominata "Orsinella" sita nel territorio del Comune di Poggiorsini (Ba) dalla Società "Poggiorsini Acque S.p.a." alla Società "Sorgente di Puglia S.r.l." con sede legale in Poggiorsini C.da Filieri S.P. 39 S.N.

L'anno 2015, addì 2 del mese di Novembre, presso la sede del Servizio Ecologia in Modugno Z.I. (BA) Viale delle Magnolie 6/8.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO
ATTIVITA' ESTRATTIVE

VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;

VISTA la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;

VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. n. 165/01;

VISTO l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTO l'art. 18 del Dlgs n. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici";

VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

VISTA la l.r. 7/80 e s.m.i.;

VISTA la L.R. 28 maggio 1975, n. 44;

VISTO il D.P.R. n. 128/1959;

VISTO il D.Lgs. n. 624/96;

VISTO il D.Lgs. n. 81/2008;

VISTI l'art. 28 della L.R. n. 10 del 30.04.2009 e la successiva D.G.R. n. 196 del 26.02.2014 che disciplinano il pagamento del diritto annuo in materia di acque minerali e termali;

VISTA la D.G.R. 9 settembre 2014, n. 1485 recante "Servizio Attività Economiche Consumatori e Servizio Ecologia -modifica funzioni deliberazione di G.R. n. 3044 del Settore Estrattivo e di gestione dei procedimenti autorizzativi e regolativi delle attività imprenditoriali nel settore estrattivo;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 1 ottobre 2014 n. 653 Servizio Attività Economiche Consumatori e Servizio Ecologia - modifica funzioni;

VISTO l'atto dirigenziale n. 22 del 20-10-2014 del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione, recante "riassetto organizzativo degli uffici dell'Area Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle opere pubbliche;

VISTO la determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia n. 371 del 17-11-2014, con la quale, delega, ai sensi dell'art. 45 della l.r. 16 aprile 2007 n. 10, le funzioni dirigenziali in materia di Attività Estrattive all'Ing. Angelo Lefons;

Sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario istruttore dell'Ufficio Attività Estrattive, dalla quale emerge quanto segue:

Premesso che:

1. con Determina Dirigenziale n. 30 del 16 marzo 2000, viene rilasciata alla Società "Poggiorsini Città Servita Srl" la concessione mineraria per lo sfruttamento di acqua minerale dalla sorgente denominata "Orsinella" in territorio del Comune di Poggiorsini (Ba) per la durata di anni venti e avente estensione di Ha 77.76.90 (settantasette ettari, settantasei are, novanta centiare);
2. con Determina Dirigenziale n. 107 del 18 giugno 2003, viene accordato il trasferimento della concessione mineraria per lo sfruttamento di acqua minerale dalla sorgente denominata "Orsinella" in territorio del Comune di Poggiorsini (Ba) dalla Società " Poggiorsini Città Servita S.r.l." alla Società " Poggiorsini Acque S.p.a.";
3. con Ordinanza del 25 luglio 2014 viene disposta la vendita senza incanto di beni ceduti ai creditori dalla società in concordato preventivo Poggiorsini Acque S.p.a.;
4. alla vendita senza incanto tenutasi il giorno 3 febbraio 2015, il compendio offerto in lotto unico, per espressa autorizzazione del giudice delegato del Tribunale di Bari, viene aggiudicato alla Società Sorgente di Puglia S.r.l.;
5. con Decreto di Trasferimento del Tribunale di Bari n.196/2015 Rep. del 22 giugno 2015 viene trasferita la piena proprietà del complesso di beni della Società Poggiorsini Acque S.p.a in concordato preventivo, alla Società Sorgente di Puglia S.r.l. comprensivo della Concessione mineraria n. 107/2003 valida sino al 16 marzo 2020;
6. con istanza pervenuta agli atti di questo Ufficio in data 24.09.2015 prot. n. 12817, la Società "Sorgente di Puglia S.r.l.", ha presentato domanda di trasferimento della concessione mineraria e di proroga del termine di concessione fino al 22 giugno 2035 in considerazione degli ingenti investimenti previsti e per i tempi di ammortamento attesi per la ripartenza dello sfruttamento della concessione mineraria;

Considerato che:

- la Società è iscritta al Registro delle Imprese di Bari con Codice fiscale/numero d'iscrizione: 07709680727 del 28 gennaio 2015 e Numero repertorio economico amministrativo (REA): BA - 576053 come da Visura camerale inoltrata in data 06/10/2015 prot. n. 13556;
- la Società ha documentato il possesso delle capacità tecniche ed economiche a condurre l'impresa in

relazione al programma dei lavori ad al loro sviluppo come da nota in atti prot 14516 del28/10/2015;
- l'istanza è ammissibile in quanto regolarmente documentata in conformità al disposto di cui all'art. 13 della L.R. 44/75;

VERIFICA AI SENSI DEL DLGs 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI SENSI DELLA L.R. n.28/2001 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI:

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

ATTIVITA' ESTRATTIVE

sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate;

richiamato, in particolare, il disposto dell'art. 6 della legge regionale n. 7/97, in materia di modalità di esercizio della funzione dirigenziale;

Ritenuto di dover provvedere in merito

DETERMINA

1. di Autorizzare il trasferimento della concessione mineraria per lo sfruttamento di acqua minerale dalla sorgente denominata "Orsinella" sita nel territorio del Comune di Poggiorsini (Ba) dalla Società "Poggiorsini Acque S.p.a." alla Società "Sorgente di Puglia S.r.l." con sede legale in Poggiorsini (BA) C.da Filieri S.P. 39 S.N.;

2. il presente provvedimento è valido fino al 31.12.2034;

3. Sono confermate le condizioni e gli obblighi imposti dalla Determina Dirigenziale di concessione n. 30 del 16 marzo 2000, dalla Determina Dirigenziale di trasferimento n. 107 del 18 giugno 2003, che qui si intendono integralmente trascritti e della presente determina, o di altre che fossero impartite dal Servizio Ecologia;

4. Prescrizioni ed obblighi dell'esercente:

a) La Società deve trasmettere annualmente al Servizio Ecologia-Ufficio attività Estrattive, ai sensi dell'art. 26 della l.r.n. 44/75, la scheda statistica sulle acque minerali e termali compilata secondo le

- indicazioni della Determina Dirigenziale n. 85 del 5 giugno 2009, al fine acquisire e aggiornare costantemente i dati e le informazioni sull'attività di estrazione e sfruttamento in corso;
- b) La concessione deve essere costantemente esercitata, le eventuali sospensioni, devono essere comunicate alla Regione Puglia Servizio Ecologia - Ufficio Attività Estrattive - Modugno - (BA) e la ripresa dei lavori deve essere preventivamente autorizzata dallo stesso Ufficio;
- c) Ogni progetto che comporti modifiche alle attuali sorgenti ed alle relative opere di captazione ovvero preveda nuove ricerche e captazioni di acque minerali nell'area della concessione deve essere preventivamente approvato dal Servizio Ecologia - Ufficio Attività Estrattive;
- d) Le opere realizzate nonché tutte le relative pertinenze così come indicate dalla Società nella documentazione agli atti, devono rimanere nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano attualmente e sono assegnate in custodia alla ditta in oggetto;
- e) La Società è tenuta a vigilare sull'area di concessione ed informare gli uffici competenti di azioni e comportamenti configurabili come dannosi per il giacimento;
- f) La Società deve effettuare annualmente il controllo delle caratteristiche chimiche, chimico-fisiche e batteriologiche dell'acqua mediante prelievi da effettuarsi in presenza di funzionari del Servizio Ecologia-Ufficio Attività Estrattive e inviando i relativi risultati;
- g) La Società, ai sensi della DGR n. 196 del 26 febbraio 2014, è tenuta a corrispondere un diritto annuo per l'attività di coltivazione delle acque minerali e termali ai sensi dell'art. 28 della Legge Regionale 30 aprile 2009, n. 10 che ha modificato i dettami dell'art. 22 della l.r.n. 44/75;
- h) La presente autorizzazione non pregiudica gli eventuali diritti di terzi;
- i) Il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di coltivazione delle acque minerali e termali ai sensi della l.r. n. 44/75 e non esime l'esercente dal munirsi di ogni ulteriore autorizzazione e/o concessione e/o nulla osta previsto da altra vigente normativa, nonché dall'eventuale rinnovo della validità di quelle autorizzazioni e/o nulla osta scadenti nel periodo di vigenza del presente provvedimento;
- j) Sono fatte salve tutte le altre disposizioni in materia di antiinquinamento, sanitaria, tutela paesaggistica-ambientale, ecc..;
- k) Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, trovano applicazione le vigenti disposizioni legislative comunitarie, nazionali e regionali in materia di attività estrattiva;
- l) La presente autorizzazione è personale e pertanto non può essere trasferita senza il preventivo nulla osta dell'autorità concedente;
- m) La Società è tenuta, prima dell'entrata in esercizio dell'impianto, ad effettuare una prova di portata degli emungimenti della sorgente in regime di equilibrio;
- n) La Società è tenuta, prima dell'entrata in esercizio dell'impianto, ad installare sul punto di prelievo un misuratore di portata così come disposto dall'Ordinanza dell'Ingegnere capo n. 1/2009;
- o) La Società è tenuta ad adempiere agli obblighi di cui all'art. 6 e/o 9, 20 e 52 del D. Lgs. 624/96 nonché alle vigenti disposizioni del D.P.R. 128/59, e dello stesso D.Lgs. 624/96 in materia di sicurezza sul lavoro, trasmettendo i relativi atti (D.S.S., D.E., ecc..)
- p) L'inosservanza delle condizioni e degli obblighi di cui alla presente determina o di altre che fossero impartite dal Servizio Ecologia Ufficio Attività Estrattive competente, può comportare la decadenza e/o la revoca dell'autorizzazione ai sensi degli artt. 36-39 della l.r. 44/75, oltre ad eventuali sanzioni previste da altre leggi;
- q) Il provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.

Il presente provvedimento:

- sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- sarà disponibile nella voce "Trasparenza degli Atti" del sito: www.sistema.puglia.it;
- sarà trasmesso in copia all'Assessore di competenza;
- sarà trasmesso in copia al Dirigente del Servizio Ecologia;

- sarà notificato in copia alla Ditta Sorgente di Puglia s.r.l., con sede legale in Poggiorsini (Ba) C.da Filieri S.P. 39 S.N., al Sindaco del Comune di Poggiorsini (Ba), alla ASL BA/3 Responsabile Servizio SIAN e al Ministero della Salute-Ufficio IV

- Il presente atto, composto da n° 6 facciate, è adottato in originale.

Il Dirigente Dell'Ufficio Attività Estrattive

Ing. Angelo Lefons
